



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 25/08/2005**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2005, n. 1160

Deliberazione n. 354 del 15 marzo 2005 avente ad oggetto: Legge n.1329/1965 - Apertura termini riservata alle domande con data di emissione degli effetti a decorrere dal 1° settembre 2002 al 5 settembre 2003" - Revoca.

- Il Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Interventi Agevolativi PMI ed Artigianato, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Artigianato, riferisce quanto segue:

- Il Dec. Lgs.vo 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione dei Capi II e III della legge n. 59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato di qualsiasi genere e, quindi, anche di quelle concernenti l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica disciplinati dalla legge 28/11/1965, n. 1329 e successive modifiche ed integrazioni;

- Con deliberazione n. 354 del 15 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta regionale ha autorizzato il Settore Artigianato ad attivare tutte le procedure necessarie affinché, in via del tutto eccezionale, potessero essere presentate le istanze relative alle operazioni con data di emissione degli effetti a decorrere dall'1 settembre 2002 al 5 settembre 2003;

- L'eccezionalità della procedura, era dettata dalla necessità di derogare il Regolamento, che disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni ex legge n. 1329/1965, per le domande presentate fuori termine. Detto regolamento prescrive che le domande debbano pervenire al Mediocredito Centrale SpA, a pena di improcedibilità, in data anteriore la valuta di erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto e non oltre il dodicesimo mese dalla data di emissione degli effetti;

- Con nota n. 38/A/1858 del 22 marzo 2005, il competente Settore Artigianato ha richiesto al Mediocredito Centrale SpA la disponibilità per la gestione delle risorse assegnate nell'ambito delle attività e secondo le modalità di cui alla Convenzione sottoscritta in data 2 marzo 1995 e, conseguentemente, a predisporre la Circolare di apertura per la presentazione delle istanze, in considerazione che le risorse assegnate attenevano il Piano di riparto del Fondo Unico anno 2004;

- Al riguardo, si evidenzia che le convenzioni sottoscritte originariamente dal Ministero del Tesoro, alle quali la Regione è subentrata ex Dec. Lgs.vo 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione dei Capi II e III della legge n. 59/97, hanno esaurito i propri effetti in data 2 marzo 2005;

- Con nota inviata a mezzo fax in data 29 marzo 2005, il Mediocredito ha dichiarato la propria indisponibilità a gestire lo strumento agevolativo in argomento nell'ambito dell'attività convenzionale e considerare, quindi, mantenuti i pagamenti delle relative commissioni;

- Si deve, inoltre, valutare la non opportunità di procedere a siffatte sanatorie, sia perché costituiscono un procedere dell'Amministrazione censurabile sotto il profilo amministrativo, sia per il non ottimale utilizzo delle risorse pubbliche che meglio potranno essere impiegate per sollecitare e sostenere nuovi investimenti;

- In considerazione di quanto innanzi esposto, la deliberazione n. 354/2005, quale atto di indirizzo, cui sia il Comitato Tecnico Agevolazioni MCC che il Settore Artigianato e P.M.I. avrebbero dovuto adeguarsi per la sola specifica fattispecie, adottando i consequenziali atti di rispettiva competenza, non può trovare applicazione, per cui si rende necessario procedere alla revoca;

- Per effetto della succitata revoca, la disponibilità della somma di Euro 5.000.000,00, destinata alla concessione delle agevolazioni ex legge n. 1329/1965, deve essere gestita a termini del comma 4 dell'art.1 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10, che disciplina gli interventi a sostegno delle attività produttive e conferiti dallo Stato alle Regioni, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. 16/11/2001, n. 28

U.P.B. 4.6.3 (Settore Artigianato e PMI) - Codice progetto 4.06.07)

- Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 15/3/2005, esecutiva ai sensi di legge;

- Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4, comma 4, lettera K della L.R. n. 7/1997;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di revocare la propria deliberazione n. 354 del 15 marzo 2005;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---